

N. Cavadini

7133

091/814.17.20

Bellinzona

10 gennaio 2025

Incarti.

Incarto007133

10-01-2025 13:27:27



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**10 GEN. 2025**

C03325

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

15 GEN. 2025

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 10 dicembre 2024 del Municipio del Comune di Tresa postulante l'approvazione del Regolamento del Corpo pompieri di Tresa (in seguito Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale in data 20 agosto 2024;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

richiamata la risoluzione del Consiglio di Stato del 16 novembre 2022 (n. 5586), in particolare il punto 1 del dispositivo con cui è stato ratificato il nuovo comprensorio del Corpo pompieri di Monteggio, comprendente "oltre il territorio di intervento attuale, anche quello dell'intero Comune di Tresa";

visto il preavviso del 16 dicembre 2024 dell'Ufficio della difesa contro gli incendi, secondo cui:

con riferimento alla vostra richiesta di preavviso del 13 dicembre 2024, riferita all'incarto no. 7133, possiamo esprimere, tenuto conto di quanto abbiamo potuto accertare e della documentazione in nostro possesso, quanto segue:

- Art. 4 "Composizione": si rimanda all'art. 8a del regolamento di applicazione alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (RLLI); ovvero nei CP cat. C non sono previsti i gradi di "Sergente capo" e "Sergente maggiore". Inoltre è codificato "Appuntato capo (1 ogni 2 caporali)" e "Appuntato". In questo senso, si invita l'istante a correggere gli atti non conformi a quanto regolamentato (RLLI).
- Art. 6d) "Altre funzioni": è opportuno di indicare che il Capo intervento è di regola colui che ha seguito la filiera per la formazione destinata ai capi intervento, secondo le direttive permanenti emanate dalla Federazione Pompieri Ticino. In questo senso, si invita l'istante a correggere gli atti non conformi a quanto regolamentato (RLLI).
- Art. 7 cpv. 4 "Ammissioni e criteri d'idoneità": va stralciato in quanto la dotazione cantonale, finanziata tramite il Fondò Incendi, non contempla gli apparecchi di protezione per la respirazione nei corpi pompieri della cat. C. In questo senso, si invita l'istante a correggere gli atti non conformi a quanto regolamentato (RLLI).
- Art. 10 cpv. 5 "Istruzione": va completato che il programma annuale va trasmesso alla Federazione Pompieri Ticino e allo scrivente Dipartimento.

Rileviamo inoltre di non entrare nel merito degli ambiti di competenza del comune, ovvero dell'art. 18 a), b) ed e) della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.

Tenuto conto di quanto precede e osservato quanto evidenziato a pag. 2 del Messaggio municipale n. 16/2024 "Con l'approvazione del nuovo regolamento comunale sarà inviata istanza alla Federazione Pompieri Ticino per ottenere l'autorizzazione della modifica della denominazione da Corpo Pompieri di Monteggio in Corpo Pompieri di Tresa",

si preavvisa favorevolmente

la modifica del regolamento del CP cat. C di Tresa (attualmente Monteggio), relativamente al nostro ambito di competenza;

ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC via art. 13 cpv. 3 Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI), il dispositivo della risoluzione d'approvazione del Regolamento va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 8, 8a, 12a, 15 Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura (RLLI) e gli art. 186 e segg. LOC, l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il Regolamento del Corpo pompieri di Tresa.
2. Gli organi locali sono invitati a voler modificare il Regolamento, seguendo la procedura LOC, nel senso delle proposte formulate dall'Ufficio della difesa contro gli incendi nel suo preavviso del 16 dicembre 2024 (v. considerandi).
3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Tresa, Via Lugano 23, 6988 Ponte Tresa;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

- Ufficio della difesa contro gli incendi (dfe-udci@ti.ch).

Il Capo Sezione:

Marzio Della Santa

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

Carla Biasca